

Sentenza del 7 giugno 2019 – Presidente: dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore: dott. Lorenzo Lentini

Ai fini del riconoscimento della responsabilità degli amministratori di società di capitali, poi fallita, per l'aggravamento del dissesto patrimoniale in conseguenza dell'omessa adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2482-ter c.c., l'operazione sociale "nuova", ossia incompatibile con un'opera di "mero completamento", che abbia portata quantitativamente e qualitativamente rilevante, deve considerarsi estranea alla prospettiva liquidatoria, in quanto non funzionale alla liquidazione del patrimonio sociale, sicché l'eventuale pregiudizio che possa derivarne in capo alla società e ai creditori sociali deve ritenersi causalmente e soggettivamente imputabile agli amministratori.

Ai fini dell'accertamento della responsabilità degli amministratori per condotte distrattive, deve ritenersi rilevante l'operazione che sia connotata da significativi indici di anomalia, quali, esemplarmente, la complessità dell'operazione sul piano soggettivo, la modalità di pagamento (nel caso di specie, tramite "partite di giro contabili", senza movimentazioni finanziarie) e il momento di conclusione dell'operazione, successivo al deposito della domanda di ammissione al concordato preventivo. D'altra parte, una fattispecie distrattiva non sanzionabile penalmente può nondimeno rilevare sotto il profilo delle conseguenze civili nell'ambito delle quali la negligenza e l'imprudenza costituiscono atteggiamenti soggettivi sufficienti a radicare la responsabilità dell'amministratore.

I principi sono stati espressi nel giudizio promosso dalla

curatela fallimentare di una società a responsabilità limitata nei confronti degli amministratori in conseguenza: (i) della mancata adozione delle misure previste dalla legge agli artt. 2482-bis e 2482-ter c.c. in ipotesi di perdita del capitale sociale; (ii) della prosecuzione dell'attività aziendale nonostante la perdita del capitale sociale; (iii) di condotte distrattive, quali la distrazione di cespiti aziendali presenti nell'inventario e non rinvenuti e la cessione di un credito Iva a favore del socio di maggioranza senza contropartita alcuna; (iv) dell'errata tenuta delle scritture contabili.

[Sent. 07.6.19Download](#)

(Massima a cura di Marika Lombardi)